

ALLEGATO (C)

all'atto

n. 21206 di Repertorio

n. 14770 di Raccolta

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"SEIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE"**

TITOLO I

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO
DELL'ASSOCIAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI**

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (in seguito anche "CTS") e della normativa in materia, l'Associazione, senza scopo di lucro, denominata: **"SEIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE"** (di seguito detta "Associazione").

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti di legge e del D. Lgs. 117/2017. Lo statuto vincola gli aderenti.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Borgomanero (NO), viale Vittorio Veneto n.43.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria potrà costituire sedi secondarie/operative.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo e oggetto sociale dell'Associazione e principi ispiratori

4.1 L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Lo scopo primario dell'Associazione è caratterizzato dalla realizzazione e dallo sviluppo di "Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito CER) nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed anche lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001 e sue norme di attuazione, ivi compresi gli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs n.199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e le regole operative adottate con D.D. n. 22/2024, come di volta in volta modificate, e di svolgere tutte le attività da queste consentite, con particolare riferimento al D.Lgs n. 210/2021, al citato D.M. n. 414 del 7/12/2023 ed alle Regole Operative rilasciate da G.S.E. S.p.a., ponendo così in essere attività di interesse generale.

L'Associazione non svolgerà attività differenti da quelle individuate dal summenzionato Statuto e, in particolare, non perseguirà finalità meramente lucrative e/o di esclusivo interesse di singoli associati.

4.2 Nel rispetto della disciplina vigente in materia, l'obiettivo principale dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi membri o alle aree locali in cui la medesima opera, proponendosi di svolgere le seguenti attività in campo sociale, culturale e istituzionale:

- la promozione di progetti di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- l'efficientamento e l'avviamento di percorsi di indipendenza energetica;
- la diffusione della cultura della transizione energetica e dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili;
- la auto-produzione di energia elettrica e termica anche a beneficio del territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, gli interventi integrati di domotica, gli interventi di efficienza energetica, nonché i servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto della finalità di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

4.3 Nel perseguimento dei summenzionati scopi, l'Associazione si propone di:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile ed anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della CER ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022, il D.M. MASE n. 414 del 7.12.2023 e le Regole Operative, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi; secondo quanto previsto dal D.M. 414/2023, gli impianti in configurazione CER avranno una potenza massima di 1 MW per singolo impianto (con possibilità di estensione in casi particolari da disciplinare nel Regolamento operativo);
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2018/2001, ivi compresi gli articoli 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n. 727/2022 (il "TIAD", il Decreto Cacer e le Regole Operative), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di produttori terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti ed il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento od a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal D.Lgs. n. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo,

fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle strettamente connesse.

L'Associazione può percepire incentivi e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

4.4 La partecipazione all'Associazione, ed in ogni caso l'operatività nella configurazione energetica attivata dall'Associazione medesima, non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

4.5 L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente, sia mediante terzi:

- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci;
- ripartire gli incentivi ed i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell'eventuale importo eccedentario della tariffa premio di cui al successivo art. 7.3;
- la promozione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.), anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale della produzione energetica, anche a beneficio di enti locali, nonché azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati ottenuti;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi, sia con enti privati che pubblici, per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

4.6 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o ad altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

4.7 L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto associativo, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi, necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse genera-

le previste dal presente Statuto, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4.8 L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge e dal CTS, una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di fondi (anche tramite *crowdfunding*), ivi compresa la partecipazione a bandi pubblici, anche regionali, di finanziamento per le Comunità Energetiche Rinnovabili, e ciò esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale dell'Associazione e, comunque, nei limiti consentiti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.

4.9 È vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

4.10 L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il patrimonio di quest'ultima non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia consentita o imposta per legge.

4.11 Qualora, in ossequio alla realizzazione degli scopi associativi, gli associati dovessero sostenere in nome e/o per conto dell'Associazione costi e/o esborsi di ogni genere, anche nella forma di finanziamenti o prestiti all'Associazione medesima, potrà essere prevista una remunerazione economica in loro favore ed a carico dell'Associazione, in misura in ogni caso corrispondente e non eccedente alla dimensione dei costi e/o degli esborsi sostenuti, i quali dovranno essere debitamente provati a mezzo di ricevute, scontrini, fatture e contabili. Tali attribuzioni dovranno inoltre essere appositamente autorizzate dall'Assemblea in seduta ordinaria nei limiti della disciplina vigente.

4.12 In via strumentale e sussidiaria l'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili dalle disposizioni normative vigenti.

4.13 Avuto riguardo alle finalità dell'Associazione e tenuto conto che la stessa potrebbe utilizzare anche fondi e risorse pubblici provenienti dagli associati o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità agli associati dovrà essere effettuata nel rispetto della disciplina unionale e nazionale vigente.

4.14 L'Associazione non ha fini di lucro e, pertanto, non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese associate neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

4.15 L'Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria nei limiti previsti dalle Regole Tecniche e Operative del GSE in materia, dal D.Lgs. 199/2021 e dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta in vigore e applicabili.

4.16 L'Associazione promuove una partecipazione alla C.E.R. aperta e volontaria, la quale non può costituire l'attività commerciale o industriale principale delle imprese ivi associate.

4.17 L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi.

4.18 L'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 199/2021, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) del citato articolo.

4.19 I principi ispiratori cui l'Associazione deve attenersi al fine del raggiungimento dei summenzionati scopi sono i seguenti:

- l'educazione e la sensibilizzazione dei propri membri e della comunità locale all'interno della quale la stessa opera in ordine alla salvaguardia dell'ambiente;
- la promozione dello sviluppo del territorio e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili quali fonti democraticamente distribuite, gratuite, pulite e inesauribili rispetto alle fonti non rinnovabili;
- la lotta ai cambiamenti climatici e la promozione di una transizione ecologica ed energetica;
- il sostegno all'occupazione mediante idee e risorse presenti sul territorio;
- la responsabilità sociale;
- la democraticità interna all'Associazione e l'uguaglianza tra gli associati;
- la trasparenza nella gestione dei processi e la coerenza verso gli obiettivi condivisi.

4.20 I punti di prelievo e di produzione degli impianti afferenti alla configurazione CER devono essere sottesi alla medesima cabina primaria della rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 199/2021 e dell'art. 6 del D.M. MASE 414/2023.

TITOLO II

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE, BILANCIO DI ESERCIZIO, RISORSE E REGOLAMENTO OPERATIVO

Articolo 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi ultimi, tra i quali rientrano:

- la quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali da definirsi con decisione assembleare;
- eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- eventuali fondi di riserva;
- i versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate dagli associati;
- i contributi energetici ed i corrispettivi previsti a favore delle CER;
- eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- le quote di contribuzione corrisposte dagli associati relative all'energia elettrica condivisa così come intesa nei regolamenti e nelle norme tecniche vigenti;
- i beni, mobili e immobili, acquistati mediante i contributi degli associati.

5.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione descritto nell'atto costitutivo e del valore di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle risorse economiche percepite come indicate nel presente statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati.

Articolo 6 - Bilancio di esercizio

6.1 L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone un bilancio dell'esercizio precedente, redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'Assemblea in seduta ordinaria per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge, dandone pubblicità ai sensi di normativa coi contenuti previsti dalla Legge.

6.3 I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri dell'Associazione, restano depositati presso la sede legale dell'Associazione, a disposizione di tutti gli associati, i quali possono prenderne visione.

Articolo 7 - Destinazione delle risorse

7.1 Le risorse costituenti il patrimonio dell'Associazione dovranno essere impiegate al fine del perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché per fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o alle aree locali all'interno delle quali opera l'Associazione.

7.2 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7.3. L'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia condivisa sarà destinato esclusivamente a consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per le finalità sociali aventi ricadute nel territorio ove è ubicato l'impianto per la produzione dell'energia elettrica condivisa.

Articolo 8 - Regolamento Operativo

8.1 L'Organo di Amministrazione propone il "Regolamento di esecuzione" o "Regolamento Operativo" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera.

Il Regolamento Operativo dovrà:

- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettiva-

mente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;

- definire le modalità di determinazione delle quote associative;
- prevedere le modalità di recesso degli associati;
- prevedere le modalità di espressione del voto in Assemblea;
- prevedere le modalità di dimissioni del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e le relative conseguenze;
- definire le attività di comunicazione esterna e formative;
- definire le modalità di conferimento di eventuali incarichi rispetto all'attivazione e al mantenimento della configurazione energetica di Comunità;
- definire le modalità di elezione e di composizione e durata del Comitato di Rappresentanza delle singole configurazioni territoriali.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE - ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI - ESCLUSIONE - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Articolo 9 - Partecipazione all'Associazione e qualifica di associato

9.1 Possono fare parte dell'Associazione i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 199/2021 e precisamente persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Non possono fare parte dell'Associazione le c.d. grandi imprese.

Ai sensi degli articoli 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa "ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica".

Un associato può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore. Inoltre, possono partecipare all'Associazione anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

9.2 Coloro che, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, desiderino aderire all'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo illustrando brevemente le proprie caratteristiche, l'eventuale attività imprenditoriale od istituzionale svolta e comunicando il tutto per iscritto nelle forme previste dall'art. 46 del DPR n. 445/2000, confermando la condivisione degli scopi associativi sopra descritti e la piena conoscenza, la comprensione e l'espressa ed incondizionata accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti eventualmente approvati dall'Associazione e delle altre deliberazioni già assunte da parte degli organi associativi, nonché l'impegno a versare i contributi associativi richiesti a tutti gli associati e l'espresso consenso al trattamento dei dati personali che si rendesse necessario per l'esercizio delle funzioni da parte degli organi associativi.

9.3 La presentazione della domanda di adesione all'Associazione non determina di per sé il diritto di diventare associato. L'accettazione della domanda di adesione è rimessa alla verifica da parte del Consiglio Direttivo della sus-

sistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento Operativo e dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente e applicabile.

9.4 Il Consiglio Direttivo provvederà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa della verifica e del gradimento di cui al punto precedente. La comunicazione dovrà essere in ogni caso motivata. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.

9.5 Ulteriori modalità operative per l'ammissione di nuovi associati potranno essere stabilite con il Regolamento Operativo, fermo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

9.6 All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento Operativo, nonché di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo e amministrativo - conseguente alla propria adesione all'Associazione.

9.7 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa, garantendo la partecipazione aperta all'Associazione, salve le limitazioni imposte dalla legge.

9.8 Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione;
- sostenitori: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione condividendo i principi statutari.

Dal punto di vista della condivisione di energia, gli associati si dividono poi in due categorie:

- Consumer, in quanto titolari di un punto di prelievo di energia elettrica;
- Prosumer, in quanto titolari di un punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) e che abbiano messo a disposizione dell'Associazione l'energia prodotta dal proprio impianto di produzione di energia rinnovabile.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Quando nello statuto si menzionano gli "associati", ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria, fermo restando che alle diverse categorie sono riconosciuti i medesimi diritti.

9.9 Il Consiglio Direttivo potrà prevedere l'istituzione della figura dei "associati onorari" definendo le condizioni per la loro nomina. In ogni caso gli associati onorari non potranno partecipare alla ripartizione di eventuali benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia realizzata in seno alla Comunità Energetica, all'elezione degli organi direttivi e alle votazioni in Assemblea, non potranno essere nominati membri del Consiglio Direttivo, ma disporranno esclusivamente del potere di intervento e parola in Assemblea.

9.10 La qualità di associato è strettamente personale e non è trasferibile, nemmeno per successione; l'ammissione quale associati è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 10 - Diritti degli associati

10.1 Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire per il raggiungimento dello scopo e fatti salvi i limiti di legge.

10.2 Gli associati purchè in regola con il pagamento delle quote e contributi dell'Associazione, hanno diritto di:

- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi e di proporsi come candidati;
- essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
- partecipare con diritto di parola e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri dell'Associazione;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- ricevere dalla CER i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno, al netto delle spese sostenute dalla CER;
- recedere in ogni momento dall'Associazione dandone comunicazione scritta secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 11 - Doveri degli associati

11.1 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le prescrizioni previste dai Regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché le disposizioni normative in materia.

11.2 Tutti gli associati, ad esclusione degli onorari qualora previsti, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

11.3 Gli associati sono inoltre obbligati:

- a mantenere un comportamento conforme e rispettoso rispetto alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- se possibile, a mettere a disposizione dell'Associazione tetti e aree di proprietà, per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile da parte dell'Associazione o di terzi, fermo restando che nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

Articolo 12 - Perdita della qualifica di associato e conseguenze

12.1 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per esclusione, recesso, decadenza (perdita dei requisiti per essere parte dell'Associazione co-

me indicati nel presente Statuto), per causa di morte e per messa in liquidazione, stato di liquidazione giudiziaria o estinzione dell'Ente.

12.2 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le prescrizioni previste dai Regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, all'esclusione dell'Associato, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea in seduta ordinaria per essere efficace. L'esclusione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo e con ratifica dell'Assemblea in seduta ordinaria, può aver luogo, in particolare, per:

- indegnità;
- morosità nel versamento della quota associativa (si considera moroso l'associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa);
- gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge;
- perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione alla qualifica di associato;
- sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- modifica dell'oggetto sociale dell'associato che comporti un cambiamento significativo dell'attività dell'impresa.

In caso di esclusione l'Associato escluso non avrà diritto alla restituzione delle quote associative versate e dovrà provvedere al versamento delle quote associative eventualmente maturate.

12.3 Il recesso dell'associato deve avvenire nei termini e nel rispetto dell'articolo 24 del Codice Civile.

12.4 La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote, né ad alcuna liquidazione della quota sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13 - Volontariato

13.1 L'Associazione si avvale dell'opera di volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

14.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti (ove obbligatori);
- il Comitato di Rappresentanza delle singole configurazioni territoriali.

Può essere prevista, con nomina dell'Assemblea dei Soci, anche la figura del Segretario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà spettare un gettone di presenza rapportato alla partecipazione a ciascu-

na riunione. La misura e le modalità di liquidazione del gettone di presenza sono deliberati dall'Assemblea degli Associati.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 15 - Assemblea degli Associati

15.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota annua di associazione; ogni associato ha diritto ad un voto. Laddove previsti, potranno partecipare all'Assemblea anche gli associati onorari, i quali hanno diritto di parola, ma non di voto. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati, tramite delega scritta, ma nessun associato può portare più di tre voti oltre al proprio, non potendo rappresentare più di tre altri associati.

15.3 Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche in via telematica - via mail o via PEC - contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione (eventualmente anche in seconda convocazione) e l'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Italia.

Tale comunicazione scritta deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza

15.4 L'Assemblea è altresì convocata, nel rispetto del termine di 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche in via telematica - via mail o via PEC - allorchè:

- il Presidente lo ritenga opportuno;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

15.5 La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

16.1 L'Assemblea può essere costituita in via ordinaria o in via straordinaria.

16.2 L'Assemblea è validamente costituita, in via ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni saranno validamente adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

16.3 L'Assemblea è validamente costituita, in via straordinaria con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto e le deliberazioni saranno validamente adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

16.4 Nel caso in cui gli associati siano inferiori a tre, l'Assemblea è validamente costituita, in via ordinaria e straordinaria, con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di tutti gli associati e le relative delibere saranno adottate all'unanimità dei presenti.

16.5 Nel caso in cui gli associati siano inferiori a tre, per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione occorre la presenza di tutti gli associati e le relative delibere saranno adottate all'unanimità dei presenti.

Articolo 17 - Coordinazione e gestione dell'Assemblea.

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo oggettivo impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato a tale scopo da costui, o in mancanza di entrambi da un associato nominato Presidente tra i presenti.

17.2 Il Presidente dell'Associazione, o il membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato a tal fine, verifica la regolarità della convocazione dell'Assemblea, la legittimità della sua costituzione, la validità delle eventuali deleghe pervenute, nonché la regolarità delle eventuali deliberazioni adottate.

17.3 Ad ogni Assemblea il Presidente, o un membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato a tal fine, nomina un Segretario dell'Assemblea, al quale spetta il compito di redigere e trascrivere il relativo verbale, il quale dovrà poi essere sottoscritto dal medesimo e dal Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo a tale scopo delegato.

Articolo 18 - Poteri e attribuzioni dell'Assemblea.

18.1 L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci di esercizio dell'anno precedente;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo nonché gli altri organi dell'Associazione obbligatori per legge e ove ne ricorrano i presupposti di normativa i membri del Comitato di Rappresentanza delle singole configurazioni territoriali;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- delibera l'approvazione del Regolamento Operativo ex art. 8 del presente Statuto;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;

- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti interni);

- ratifica nomina e compensi di collaboratori, rappresentanti e consulenti dell'Associazione determinati dal Consiglio Direttivo;

- delibera l'approvazione della domanda di adesione all'Associazione di nuovo associati;

- delibera l'utilizzo di proventi, ricavi o benefici economici della Comunità Energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore degli associati, con particolare riferimento alla promozione di iniziative di contrasto alla povertà energetica;

- delibera, nei limiti dell'oggetto e degli scopi associativi definiti dal presente Statuto, forme di partecipazione, anche con modesti investimenti, a progetti di ricerca e/o didattici, così come definiti dal Consiglio Direttivo;

- delibera l'eventuale spendita del nome dell'Associazione o la condivisione di informazioni relative alla sua organizzazione e alle sue attività in progetti didattici, educativi, comunicativi e di marketing che coinvolgano, anche indirettamente, l'Associazione medesima;

- delibera, su decisione del Consiglio Direttivo, l'assegnazione dell'incarico di mandatario e/o fornitore di servizi con riferimento all'attivazione e al mantenimento della configurazione energetica di Comunità;

- delibera sulla quantificazione della Percentuale Forfettaria di Gestione spettante al Referente per le spese sostenute ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo e per l'accesso agli Incentivi, in conformità alla normativa applicabile;

- delibera sulla modalità di distribuzione degli Incentivi, quali la Tariffa Premio, agli associati consumatori;

- delibera sull'eventuale utilizzo dei proventi e i benefici economici della Comunità Energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore degli associati, con particolare riferimento agli scopi dell'Associazione;

- può deliberare maggioranze rafforzate nel caso di adozione di deliberazioni aventi ad oggetto tematiche "sensibili" o ritenute di particolare rilevanza;

- deliberare, su decisione del Consiglio Direttivo, l'incarico di svolgere servizi di manutenzione e ottimizzazione dell'infrastruttura energetica a disposizione della Comunità;

- ratifica il mandato senza rappresentanza del delegato dal "referente", esterno o interno, di cui al successivo art. 23.

18.2 L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto disposto dal successivo art. 27 del presente Statuto;

- nomina uno o più liquidatori.

18.3 Tutte le deliberazioni adottate dall'Associazione, in via ordinaria e in via straordinaria, sono trascritte e conservate in un apposito registro a cura del Presidente dell'Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato a tale scopo con delega scritta, rimangono depositate presso la sede legale dell'Associazione e a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo.

19.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, i cui componenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati, senza alcuna discriminazione e nel rispetto dell'art. 26 del C.T.S..

19.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 5 (cinque) membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente, i quali sono nominati con voto favorevole della maggioranza dei voti dall'Assemblea in seduta ordinaria, durano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica e possono essere rieletti, anche più volte.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità ed in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione e amministrazione di enti pubblici o privati, con riferimento alle attività costituenti l'ambito di intervento dell'Associazione.

19.3 Verranno nominati membri del Consiglio gli associati candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti favorevoli dall'Assemblea in seduta ordinaria. In caso di parità di voti favorevoli dell'Assemblea tra due o più candidati, si darà preferenza al candidato che abbia una anzianità anagrafica maggiore e, in caso di successiva parità di anzianità anagrafica tra tali soggetti, si darà preferenza al candidato che abbia assunto precedentemente la qualifica di associato.

In caso di cessazione dalla carica di componente dell'Organo di Amministrazione, per dimissioni o altre cause, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo medesimo. Il componente dell'Organo di Amministrazione subentrante in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione, l'intero Organo Amministrativo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Non possono essere eletti o nominati nel Consiglio Direttivo e, ove già membri del medesimo decadono automaticamente:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- il soggetto che minacci o abbia in corso controversie pendenti con l'Associazione;
- il soggetto che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Associazione, si trovi legalmente in mora;
- i dipendenti dell'Associazione;
- il soggetto che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere del Consiglio Direttivo sono disciplinate all'interno del Regolamento Operativo.

19.4 Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

19.5 Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello stabilito per la riunione, con avviso personale a mezzo posta elettronica ordinaria, PEC, lettera raccomandata o consegnata a mano o mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purchè verificabile, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

19.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

19.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

19.8 Alcun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, essendo previsto il solo rimborso delle spese sostenute da costoro per l'esercizio delle proprie funzioni, le quali dovranno essere debitamente provate e documentate.

Articolo 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo.

20.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota associativa.

20.2 La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21 - Poteri e attribuzioni del Consiglio Direttivo.

21.1 Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dal presente Statuto.

21.2 Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti dell'Associazione determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea in via ordinaria.

21.3 Il Consiglio Direttivo provvede a:

- predisporre il bilancio di esercizio ed una relazione dell'attività svolta e dei programmi delle attività da svolgere;

- delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Articolo 22 - Presidente dell'Associazione

22.1 Il Presidente dell'Associazione, cui spetta la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei voti dei suoi membri, ovvero all'unanimità laddove gli associati dovessero essere inferiore a tre.

22.2 Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica il rispetto dello Statuto; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

22.3 Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo ove istituito, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva a maggioranza dei voti dei suoi membri, ovvero all'unanimità laddove gli associati dovessero essere inferiore a tre.

22.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, qualora costui non abbia predisposto espressa delega per la singola attività incaricando uno specifico soggetto, le sue funzioni sono assolte dal membro del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

Articolo 23 - Referente

23.1 L'incarico di "referente" della Comunità spetta al Presidente, il quale ha la facoltà di delegare un "referente esterno" per tale carica, tramite un mandato senza rappresentanza con durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, che, in tal caso deve essere ratificato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

23.2 Il mandato del "referente" avrà ad oggetto la costituzione e la gestione della configurazione, nonché le richieste al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

23.3 Il Referente viene altresì individuato quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa ai sensi delle Regole Operative GSE (art. 1.2.2.2.).

23.4 Il Consiglio Direttivo potrà, con lettera motivata, decidere di nominare un nuovo responsabile.

Articolo 24 - Tesoriere

24.1 Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 21.2 del presente Statuto e resta in carica per 5 (cinque) anni, rinnovabili con delibera del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

24.2 La funzione del Tesoriere è altresì quella di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

24.3 Il Tesoriere cessa le sue funzioni nei seguenti casi:

- quando l'Associato Tesoriere ha presentato comunicazione di recesso dall'Associazione. In questo caso la funzione di Tesoriere è espletata sino all'insediamento del nuovo Tesoriere;
- quando l'Associato Tesoriere è stato escluso dall'Associazione;
- quando per qualsiasi ragione sia terminato il suo incarico e si sia proceduto

alle operazioni di nomina del nuovo Tesoriere.

Articolo 25 - Organo di Controllo

25.1 L'organo di controllo è monocratico, nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e svolge le funzioni ivi previste.

Articolo 26 - Revisore Legale dei Conti

26.1 Il Revisore Legale dei Conti è nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e svolge le funzioni ivi previste.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione.

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli associati, ovvero all'unanimità laddove gli associati dovessero essere inferiori a tre; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso e delibera con la maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli associati, ovvero all'unanimità laddove gli associati dovessero essere inferiori a tre, in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione secondo quanto previsto per legge.

27.2 Si procederà con lo scioglimento dell'Associazione laddove gli scopi sociali non possano essere raggiunti.

27.3 Nei casi di cui al punto che precede, l'accertamento della loro ricorrenza spetta al Consiglio Direttivo.

27.4 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dall'Assemblea.

Articolo 28 - Libri sociali

28.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il Libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 29 - Rapporti con gli Enti Pubblici

29.1 Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 30 - Personale retribuito

30.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 31 - Disposizioni finali

31.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto e in quanto compatibili, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione.

Firmato in originale:

Cesare Gariglio

Ursula Spini notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto avv. Ursula Spini, Notaio residen-
te in Borgomanero (NO) - con studio professionale ivi in via-
le Kennedy n.11, iscritto presso il Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato - che
la presente copia di documento cartaceo su supporto informa-
tico (ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82) in
virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad o-
gni effetto di legge l'originale, redatto su supporto carta-
ceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge,
di cui è copia conforme.

Borgomanero (NO), 02 marzo 2026.

[File firmato digitalmente dal notaio Ursula Spini]